

CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992). - Nuovo codice della strada.

Aggiornato ed in vigore dal 30 giugno 2003 secondo il [Decreto Legge 27 giugno 2003 pubblicato con Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 2003](#) convertito [nella legge 1 agosto 2003 n. 214, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 12.8.2003](#)

TITOLO I **DISPOSIZIONI GENERALI**

Articolo 1

Principi generali

1. La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato.
2. La circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulle strade è regolata dalle norme del presente codice e dai provvedimenti emanati in applicazione di esse, nel rispetto delle normative internazionali e comunitarie in materia. Le norme e i provvedimenti attuativi si ispirano al principio della sicurezza stradale, perseguendo gli obiettivi: di ridurre i costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare; di migliorare il livello di qualità della vita dei cittadini anche attraverso una razionale utilizzazione del territorio; di migliorare la fluidità della circolazione
3. Al fine di ridurre il numero e gli effetti degli incidenti stradali ed in relazione agli obiettivi ed agli indirizzi della Commissione europea, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce il Piano nazionale per la sicurezza stradale.
4. Il Governo comunica annualmente al Parlamento l'esito delle indagini periodiche riguardanti i profili sociali, ambientali ed economici della circolazione stradale.
5. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti fornisce all'opinione pubblica i dati più significativi utilizzando i più moderni sistemi di comunicazione di massa e, nei riguardi di alcune categorie di cittadini, il messaggio pubblicitario di tipo prevenzionale ed educativo".

Articolo 2

Definizione e classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione delle norme del presente codice si definisce «strada» l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.
2. Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi:

- 43 A) AUTOSTRADE;
44 B) STRADE EXTRAURBANE PRINCIPALI;
45 C) STRADE EXTRAURBANE SECONDARIE;
46 D) STRADE URBANE DI SCORRIMENTO;
47 E) STRADE URBANE DI QUARTIERE;
48 F) STRADE LOCALI;

49 **F-bis) ITINERARI CICLOPEDONALI.**

50 3. Le strade di cui al comma 2 devono avere le seguenti caratteristiche minime:

51 A) AUTOSTRADA: strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico
52 invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia
53 di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di
54 recinzione e di sistemi di assistenza all'utente lungo l'intero tracciato, riservata alla circolazione di talune
55 categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine. Deve essere attrezzata con
56 apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di
57 accelerazione.

58 B) STRADA EXTRAURBANA PRINCIPALE: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico
59 invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni
60 a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine,
61 riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre categorie di utenti
62 devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio, che
63 comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.

64 C) STRADA EXTRAURBANA SECONDARIA: strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso
65 di marcia e banchine.

66 D) STRADA URBANA DI SCORRIMENTO: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico,
67 ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina
68 pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono
69 previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite
70 concentrate.

71 E) STRADA URBANA DI QUARTIERE: strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine
72 pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra,
73 esterna alla carreggiata.

74 F) STRADA LOCALE: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata ai fini di cui al comma 1 non
75 facente parte degli altri tipi di strade.

76 **F-bis) ITINERARIO CICLOPEDONALE: strada locale, urbana, extraurbana o vicinale, destinata**
77 **prevalentemente alla percorrenza pedonale e ciclabile e caratterizzata da una sicurezza intrinseca a tutela**
78 **dell'utenza debole della strada.**

79 4. È denominata «strada di servizio» la strada affiancata ad una strada principale (autostrada, strada
80 extraurbana principale, strada urbana di scorrimento) avente la funzione di consentire la sosta ed il
81 raggruppamento degli accessi dalle proprietà laterali alla strada principale e viceversa, nonché il movimento
82 e le manovre dei veicoli non ammessi sulla strada principale stessa.

83 5. Per le esigenze di carattere amministrativo e con riferimento all'uso e alle tipologie dei collegamenti
84 svolti, le strade, come classificate ai sensi del comma 2, si distinguono in strade «statali», «regionali»,

85 «provinciali», «comunali», secondo le indicazioni che seguono. Enti proprietari delle dette strade sono
86 rispettivamente lo Stato, la regione, la provincia, il comune. Per le strade destinate esclusivamente al traffico
87 militare e denominate «strade militari», ente proprietario è considerato il comando della regione militare
88 territoriale.

89 6. Le strade extraurbane di cui al comma 2, lettere B, C ed F si distinguono in:

90 A - **Statali**, quando:

91 a) costituiscono le grandi direttrici del traffico nazionale;

92 b) congiungono la rete viabile principale dello Stato con quelle degli Stati limitrofi;

93 c) congiungono tra loro i capoluoghi di regione ovvero i capoluoghi di provincia situati in regioni
94 diverse, ovvero costituiscono diretti ed importanti collegamenti tra strade statali;

95 d) allacciano alla rete delle strade statali i porti marittimi, gli aeroporti, i centri di particolare importanza
96 industriale, turistica e climatica;

97 e) servono traffici interregionali o presentano particolare interesse per l'economia di vaste zone del territorio
98 nazionale.

99 B - **Regionali**, quando allacciano i capoluoghi

100 di provincia della stessa regione tra loro o con il capoluogo di regione ovvero allacciano i capoluoghi di
101 provincia o i comuni con la rete statale se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere
102 industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico.

103 C - **Provinciali**, quando allacciano al capoluogo di provincia capoluoghi dei singoli comuni della rispettiva
104 provincia o più capoluoghi di comuni tra loro ovvero quando allacciano alla rete statale o regionale i
105 capoluoghi di comune, se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale,
106 agricolo, turistico e climatico.

107 D - **Comunali**, quando congiungono il capoluogo del comune con le sue frazioni o le frazioni fra loro, ovvero
108 congiungono il capoluogo con la stazione ferroviaria, tranviaria o automobilistica, con un aeroporto o porto
109 marittimo, lacuale o fluviale, con interporti o nodi di scambio internodale o con le località che sono sede di
110 essenziali servizi interessanti la collettività comunale. Ai fini del presente codice, le strade «vicinali» sono
111 assimilate alle strade comunali.

112 7. Le strade urbane di cui al comma 2, lettere D, E e F, sono sempre comunali quando siano situate
113 nell'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano
114 centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti.

115 8. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel termine indicato dall'art. 13, comma 5, procede alla
116 classificazione delle strade statali ai sensi del comma 5, seguendo i criteri di cui ai commi 5, 6 e 7, sentiti il
117 Consiglio superiore dei lavori pubblici, il consiglio di amministrazione dell'Azienda nazionale autonoma per le
118 strade statali, le regioni interessate, nei casi e con le modalità indicate dal regolamento. Le regioni, nel
119 termine e con gli stessi criteri indicati, procedono, sentiti gli enti locali, alle classificazioni delle rimanenti
120 strade ai sensi del comma 5. Le strade così classificate sono iscritte nell'archivio nazionale delle strade
121 previsto dall'art. 226.

122 9. Quando le strade non corrispondono più all'uso e alle tipologie di collegamento previste sono
123 declassificate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dalle regioni, secondo le rispettive
124 competenze, acquisiti i pareri indicati nel comma 8. I casi e la procedura per tale declassificazione sono
125 indicati dal regolamento.

126 10. Le disposizioni di cui alla presente disciplina non modificano gli effetti del decreto del Presidente del
127 Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, emanato in attuazione della legge 8 luglio 1986, n. 349, in
128 ordine all'individuazione delle opere sottoposte alla procedura di valutazione d'impatto ambientale.

129

130

Articolo 3

131

Definizioni stradali e di traffico

132

133 1. Ai fini delle presenti norme le denominazioni stradali e di traffico hanno i seguenti significati:

134 1) AREA DI INTERSEZIONE: parte della intersezione a raso, nella quale si intersecano due o più correnti di
135 traffico.

136 2) AREA PEDONALE: zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i
137 velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie, nonché eventuali
138 deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai
139 velocipedi. In particolari situazioni i comuni possono introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori
140 restrizioni alla circolazione su aree pedonali.

141 3) ATTRAVERSAMENTO PEDONALE: parte della carreggiata, opportunamente segnalata ed organizzata,
142 sulla quale i pedoni in transito dall'uno all'altro lato della strada godono della precedenza rispetto ai veicoli.

143 4) BANCHINA: parte della strada compresa tra il margine della carreggiata ed il più vicino tra i seguenti
144 elementi longitudinali: marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio superiore della
145 scarpata nei rilevati.

146 5) BRACCIO DI INTERSEZIONE: cfr. Ramo di intersezione.

147 6) CANALIZZAZIONE: insieme di apprestamenti destinato a selezionare le correnti di traffico per guidarle in
148 determinate direzioni.

149 7) CARREGGIATA: parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; essa è composta da una o più
150 corsie di marcia ed, in genere, è pavimentata e delimitata da strisce di margine.

151 8) CENTRO ABITATO: insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e
152 fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze,
153 giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi
154 veicolari o pedonali sulla strada.

155 9) CIRCOLAZIONE: è il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada.

156 10) CONFINE STRADALE: limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce
157 di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di
158 guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio
159 superiore della scarpata se la strada è in trincea.

160 11) CORRENTE DI TRAFFICO: insieme di veicoli (corrente veicolare), o pedoni (corrente pedonale), che si
161 muovono su una strada nello stesso senso di marcia su una o più file parallele, seguendo una determinata
162 traiettoria.

163 12) CORSIA: parte longitudinale della strada di larghezza idonea a permettere il transito di una sola fila di
164 veicoli.

165 13) CORSIA DI ACCELERAZIONE: corsia specializzata per consentire ed agevolare l'ingresso ai veicoli
166 sulla carreggiata.

- 167 14) CORSIA DI DECELERAZIONE: corsia specializzata per consentire l'uscita dei veicoli da una carreggiata
168 in modo da non provocare rallentamenti ai veicoli non interessati a tale manovra.
- 169 15) CORSIA DI EMERGENZA: corsia, adiacente alla carreggiata, destinata alle soste di emergenza, al
170 transito dei veicoli di soccorso ed, eccezionalmente, al movimento dei pedoni, nei casi in cui sia ammessa la
171 circolazione degli stessi.
- 172 16) CORSIA DI MARCIA: corsia facente parte della carreggiata, normalmente delimitata da segnaletica
173 orizzontale.
- 174 17) Corsia riservata: corsia di marcia destinata alla circolazione esclusiva di una o solo di alcune categorie
175 di veicoli.
- 176 18) CORSIA SPECIALIZZATA: corsia destinata ai veicoli che si accingono ad effettuare determinate
177 manovre, quali svolta, attraversamento, sorpasso, decelerazione, accelerazione, manovra per la sosta o che
178 presentano basse velocità o altro.
- 179 19) CUNETTA: manufatto destinato allo smaltimento delle acque meteoriche o di drenaggio, realizzato
180 longitudinalmente od anche trasversalmente all'andamento della strada.
- 181 20) CURVA: raccordo longitudinale fra due tratti di strada rettilinei, aventi assi intersecantisi, tali da
182 determinare condizioni di limitata visibilità.
- 183 21) FASCIA di pertinenza: striscia di terreno compresa tra la carreggiata ed il confine stradale. È parte della
184 proprietà stradale e può essere utilizzata solo per la realizzazione di altre parti della strada.
- 185 22) FASCIA DI RISPETTO: striscia di terreno, esterna al confine stradale, sulla quale esistono vincoli alla
186 realizzazione, da parte dei proprietari del terreno, di costruzioni, recinzioni, piantagioni, depositi e simili.
- 187 23) FASCIA DI SOSTA LATERALE: parte della strada adiacente alla carreggiata, separata da questa
188 mediante striscia di margine discontinua e comprendente la fila degli stalli di sosta e la relativa corsia di
189 manovra.
- 190 24) GOLFO DI FERMATA: parte della strada, esterna alla carreggiata, destinata alle fermate dei mezzi
191 collettivi di linea ed adiacente al marciapiede o ad altro spazio di attesa per i pedoni.
- 192 25) INTERSEZIONE A LIVELLI SFALSATI: insieme di infrastrutture (sovrappassi; sottopassi e rampe) che
193 consente lo smistamento delle correnti veicolari fra rami di strade poste a diversi livelli.
- 194 26) INTERSEZIONE A RASO (O A LIVELLO): area comune a più strade, organizzata in modo da consentire
195 lo smistamento delle correnti di traffico dall'una all'altra di esse.
- 196 27) ISOLA DI CANALIZZAZIONE: parte della strada, opportunamente delimitata e non transitabile, destinata
197 a incanalare le correnti di traffico.
- 198 28) ISOLA DI TRAFFICO: cfr. Isola di canalizzazione.
- 199 29) ISOLA SALVAGENTE: cfr. Salvagente.
- 200 30) ISOLA SPARTITRAFFICO: cfr. Spartitraffico.
- 201 31) ITINERARIO INTERNAZIONALE: strade o tratti di strade facenti parte degli itinerari così definiti dagli
202 accordi internazionali.
- 203 32) LIVELLETTA: tratto di strada a pendenza longitudinale costante.
- 204 33) MARCIAPIEDE: parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta,
205 destinata ai pedoni.
- 206 34) PARCHEGGIO: area o infrastruttura posta fuori della carreggiata, destinata alla sosta regolamentata o
207 non dei veicoli.

208 34-bis) PARCHEGGIO SCAMBIATORE: parcheggio situato in prossimità di stazioni o fermate del trasporto
209 pubblico locale o del trasporto ferroviario, per agevolare l'intermodalità.

210 35) PASSAGGIO A LIVELLO: intersezione a raso, opportunamente attrezzata e segnalata ai fini della
211 sicurezza, tra una o più strade ed una linea ferroviaria o tranviaria in sede propria.

212 36) PASSAGGIO PEDONALE (cfr. anche Marciapiede): parte della strada separata dalla carreggiata,
213 mediante una striscia bianca continua o una apposita protezione parallela ad essa e destinata al transito dei
214 pedoni. Esso espleta la funzione di un marciapiede stradale, in mancanza di esso.

215 37) PASSO CARRABILE: accesso ad un'area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli.

216 38) PIAZZOLA DI SOSTA: parte della strada, di lunghezza limitata, adiacente esternamente alla banchina,
217 destinata alla sosta dei veicoli.

218 39) PISTA CICLABILE: parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla
219 circolazione dei velocipedi.

220 40) RACCORDO CONCAVO (CUNETTA): raccordo tra due livellette contigue di diversa pendenza che si
221 intersecano al di sotto della superficie stradale. Tratto di strada con andamento longitudinale concavo.

222 41) RACCORDO CONVESSO (DOSSO): raccordo tra due livellette contigue di diversa pendenza che si
223 intersecano al di sopra della superficie stradale. Tratto di strada con andamento longitudinale convesso.

224 42) RAMO DI INTERSEZIONE: tratto di strada afferente una intersezione.

225 43) RAMPA (DI INTERSEZIONE): strada destinata a collegare due rami di un'intersezione.

226 44) RIPA: zona di terreno immediatamente sovrastante o sottostante le scarpate del corpo stradale
227 rispettivamente in taglio o in riporto sul terreno preesistente alla strada.

228 45) SALVAGENTE: parte della strada, rialzata o opportunamente delimitata e protetta, destinata al riparo ed
229 alla sosta dei pedoni, in corrispondenza di attraversamenti pedonali o di fermate dei trasporti collettivi.

230 46) SEDE STRADALE: superficie compresa entro i confini stradali. Comprende la carreggiata e le fasce di
231 pertinenza.

232 47) SEDE TRANVIARIA: parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla
233 circolazione dei tram e dei veicoli assimilabili.

234 48) SENTIERO (O MULATTIERA O TRATTURO): strada a fondo naturale formata per effetto del
235 passaggio di pedoni o di animali.

236 49) SPARTITRAFFICO: parte longitudinale non carrabile della strada destinata alla separazione di correnti
237 veicolari.

238 50) STRADA EXTRAURBANA: strada esterna ai centri abitati.

239 51) STRADA URBANA: strada interna ad un centro abitato.

240 52) STRADA VICINALE (o Poderale o di Bonifica): strada privata fuori dai centri abitati ad uso pubblico.

241 53) SVINCOLO: intersezione a livelli sfalsati in cui le correnti veicolari non si intersecano tra loro.

242 53-bis) UTENTE DEBOLE DELLA STRADA: pedoni, disabili in carrozzella, ciclisti e tutti coloro i quali
243 meritino una tutela particolare dai pericoli derivanti dalla circolazione sulle strade.

244 54) ZONA A TRAFFICO LIMITATO: area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore
245 prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli.

246 55) ZONA DI ATTESTAMENTO: tratto di carreggiata, immediatamente a monte della linea di arresto,
247 destinato all'accumulo dei veicoli in attesa di via libera e, generalmente, suddiviso in corsie specializzate
248 separate da strisce longitudinali continue.

249 56) ZONA DI PRESELEZIONE: tratto di carreggiata, opportunamente segnalato, ove è consentito il cambio
250 di corsia affinché i veicoli possano incanalarsi nelle corsie specializzate.

251 57) ZONA DI SCAMBIO: tratto di carreggiata a senso unico, di idonea lunghezza, lungo il quale correnti di
252 traffico parallele, in movimento nello stesso verso, possono cambiare la reciproca posizione senza doversi
253 arrestare.

254 58) ZONA RESIDENZIALE: zona urbana in cui vigono particolari regole di circolazione a protezione dei
255 pedoni e dell'ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine.

256 Nel regolamento sono stabilite altre definizioni stradali e di traffico di specifico rilievo tecnico.

257

258

Articolo 4

259

Delimitazione del centro abitato

260

261 1. Ai fini dell'attuazione della disciplina della circolazione stradale, il comune, entro centottanta giorni
262 dalla data di entrata in vigore del presente codice, provvede con deliberazione della giunta alla delimitazione
263 del centro abitato.

264 2. La deliberazione di delimitazione del centro abitato come definito dall'art. 3 è pubblicata all'albo
265 pretorio per trenta giorni consecutivi; ad essa viene allegata idonea cartografia nella quale sono evidenziati i
266 confini sulle strade di accesso.

267

268

Articolo 5

269

Regolamentazione della circolazione in generale

270

271 1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può impartire ai commissari del governo e agli enti
272 proprietari delle strade le direttive per l'applicazione delle norme concernenti la regolamentazione della
273 circolazione sulle strade di cui all'art. 2.

274 2. In caso di inosservanza di norme giuridiche, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può diffidare
275 gli enti proprietari ad emettere i relativi provvedimenti. Nel caso in cui gli enti proprietari non ottemperino nel
276 termine indicato, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dispone, in ogni caso di grave pericolo per la
277 sicurezza, l'esecuzione delle opere necessarie, con diritto di rivalsa nei confronti degli enti medesimi.

278 3. I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari,
279 attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico
280 mediante i prescritti segnali. Contro i provvedimenti emessi dal comando militare territoriale di regione è
281 ammesso ricorso gerarchico al Ministro della difesa.

282

283

Articolo 6

284

Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati

285

286 1. Il commissario del governo, per motivi di sicurezza pubblica o inerenti alla sicurezza della
287 circolazione, di tutela della salute, nonché per esigenze di carattere militare può, conformemente alle
288 direttive del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sospendere temporaneamente la circolazione di tutte
289 o di alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse. Il commissario del governo, inoltre, nei giorni
290 festivi o in particolari altri giorni fissati con apposito calendario, da emanarsi con decreto del Ministro delle

291 infrastrutture e dei trasporti, può vietare la circolazione di veicoli adibiti al trasporto di cose. Nel regolamento
292 sono stabilite le condizioni ed eventuali deroghe.

293 2. Il commissario del governo stabilisce, anno per anno, le opportune prescrizioni per il transito
294 periodico di armenti e di greggi determinando, quando occorra, gli itinerari e gli intervalli di tempo e di
295 spazio.

296 3. Per le strade militari i poteri di cui ai commi 1 e 2 sono esercitati dal comandante della regione
297 militare territoriale.

298 4. L'ente proprietario della strada può, con l'ordinanza di cui all'art. 5, comma 3:

299 a) disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune
300 categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla
301 tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;

302 b) stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di
303 essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche
304 strutturali delle strade;

305 c) riservare corsie, anche protette, a determinate categorie di veicoli, anche con guida di rotaie, o a veicoli
306 destinati a determinati usi;

307 d) vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli;

308 e) prescrivere che i veicoli siano muniti di mezzi antisdrucchiolevoli o degli speciali pneumatici per la marcia
309 su neve o ghiaccio;

310 f) vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade per esigenze di carattere tecnico o di pulizia,
311 rendendo noto tale divieto con i prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima ed eventualmente con
312 altri mezzi appropriati.

313 5. Le ordinanze di cui al comma 4 sono emanate:

314 a) per le strade e le autostrade statali, dal capo dell'ufficio periferico dell'A.N.A.S. competente per territorio;

315 b) per le strade regionali, dal presidente della giunta;

316 c) per le strade provinciali, dal presidente della provincia;

317 d) per le strade comunali e le strade vicinali, dal sindaco;

318 e) per le strade militari, dal comandante della regione militare territoriale.

319 6. Per le strade e le autostrade in concessione, i poteri dell'ente proprietario della strada sono
320 esercitati dal concessionario, previa comunicazione all'ente concedente. In caso di urgenza, i relativi
321 provvedimenti possono essere adottati anche senza la preventiva comunicazione al concedente, che può
322 revocare gli stessi.

323 7. Nell'ambito degli aeroporti aperti al traffico aereo civile e nelle aree portuali, la competenza a
324 disciplinare la circolazione delle strade interne aperte all'uso pubblico è riservata rispettivamente al direttore
325 della circoscrizione aeroportuale competente per territorio e al comandante di porto capo di circondario, i
326 quali vi provvedono a mezzo di ordinanze, in conformità alle norme del presente codice. Nell'ambito degli
327 aeroporti ove le aerostazioni siano affidate in gestione a enti o società, il potere di ordinanza viene
328 esercitato dal direttore della circoscrizione aeroportuale competente per territorio, sentiti gli enti e le società
329 interessati.

330 8. Le autorità che hanno disposto la sospensione della circolazione di cui ai commi 1 e 4, lettere a) e
331 b), possono accordare, per esigenze gravi e indifferibili o per accertate necessità, deroghe o permessi,
332 subordinati a speciali condizioni e cautele.

333 9. Tutte le strade statali sono a precedenza, salvo che l'autorità competente disponga diversamente in
334 particolari intersezioni in relazione alla classifica di cui all'art. 2, comma 2. Sulle altre strade o tratti di strade
335 la precedenza è stabilita dagli enti proprietari sulla base della classificazione di cui all'articolo 2, comma 2. In
336 caso di controversia decide, con proprio decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. La precedenza
337 deve essere resa nota con i prescritti segnali da installare a cura e spese dell'ente proprietario della strada
338 che ha la precedenza.

339 10. L'ente proprietario della strada a precedenza, quando la intensità o la sicurezza del traffico lo
340 richiedano, può, con ordinanza, prescrivere ai conducenti l'obbligo di fermarsi prima di immettersi sulla
341 strada a precedenza.

342 11. Quando si tratti di due strade entrambe a precedenza, appartenenti allo stesso ente, l'ente deve
343 stabilire l'obbligo di dare la precedenza ovvero anche l'obbligo di arrestarsi all'intersezione; quando si tratti di
344 due strade a precedenza appartenenti a enti diversi, gli obblighi suddetti devono essere stabiliti di intesa fra
345 gli enti stessi. Qualora l'accordo non venga raggiunto, decide con proprio decreto il Ministro delle
346 infrastrutture e dei trasporti.

347 12. Chiunque non ottempera ai provvedimenti di sospensione della circolazione emanati a norma dei
348 commi 1 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 137,55 a € 550,20.
349 Se la violazione è commessa dal conducente di un veicolo adibito al trasporto di cose, la sanzione
350 amministrativa è del pagamento di una somma da € 343,35 a € 1376,55. In questa ultima ipotesi dalla
351 violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un
352 periodo da uno a quattro mesi, nonché della sospensione della carta di circolazione del veicolo per lo stesso
353 periodo ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

354 13. Chiunque viola le prescrizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del
355 pagamento di una somma da € 19,95 a € 81,90.

356 14. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti e limitazioni previsti nel presente articolo è soggetto alla
357 sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 68,25 a € 275,10. Nei casi di sosta vietata la
358 sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da € 33,60 a € 137,55; qualora la violazione si
359 prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata per ogni periodo di
360 ventiquattro ore per il quale si protrae la violazione.

361 15. Nelle ipotesi di violazione del comma 12 l'agente accertatore intima al conducente di non proseguire
362 il viaggio finché non spira il termine del divieto di circolazione; egli deve, quando la sosta nel luogo in cui è
363 stata accertata la violazione costituisce intralcio alla circolazione, provvedere a che il veicolo sia condotto in
364 un luogo vicino in cui effettuare la sosta. Di quanto sopra è fatta menzione nel verbale di contestazione.
365 Durante la sosta la responsabilità del veicolo e del relativo carico rimane al conducente. Se le disposizioni
366 come sopra impartite non sono osservate, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
367 patente è da due a sei mesi.

368

369

Articolo 7

370

Regolamentazione della circolazione nei centri abitati

371

372 1. Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco:

373 a) adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1, 2 e 4;

374 b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di
375 prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, conformemente
376 alle direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti, per le rispettive competenze, il
377 Ministro dell'ambiente, il Ministro per i problemi delle aree urbane ed il Ministro per i beni culturali e
378 ambientali (1) (2);

379 c) stabilire la precedenza su determinate strade o tratti di strade, ovvero in una determinata intersezione, in
380 relazione alla classificazione di cui all'art. 2, e, quando la intensità o la sicurezza del traffico lo richiedano,
381 prescrivere ai conducenti, prima di immettersi su una determinata strada, l'obbligo di arrestarsi
382 all'intersezione e di dare la precedenza a chi circola su quest'ultima;

383 d) riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, dei vigili del
384 fuoco, dei servizi di soccorso, nonché di quelli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità
385 motoria, munite del contrassegno speciale, ovvero a servizi di linea per lo stazionamento ai capilinea;

386 e) stabilire aree nelle quali è autorizzato il parcheggio dei veicoli;

387 f) stabilire, previa deliberazione della giunta, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è
388 subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta,
389 anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in conformità alle direttive del
390 Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
391 Dipartimento per le aree urbane;

392 g) prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli utilizzati per il carico e lo scarico di cose;

393 h) istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan di cui all'art. 185;

394 i) riservare strade alla circolazione dei veicoli adibiti a servizi pubblici di trasporto, al fine di favorire la
395 mobilità urbana.

396 2. I divieti di sosta si intendono imposti dalle ore 8 alle ore 20, salvo che sia diversamente indicato nel
397 relativo segnale.

398 3. Per i tratti di strade non comunali che attraversano centri abitati, i provvedimenti indicati nell'art. 6,
399 commi 1 e 2, sono di competenza del commissario del governo e quelli indicati nello stesso articolo, comma
400 4, lettera a), sono di competenza dell'ente proprietario della strada. I provvedimenti indicati nello stesso
401 comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) sono di competenza del comune, che li adotta sentito il parere dell'ente
402 proprietario della strada.

403 4. Nel caso di sospensione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica o di sicurezza della
404 circolazione o per esigenze di carattere militare, ovvero laddove siano stati stabiliti obblighi, divieti o
405 limitazioni di carattere temporaneo o permanente, possono essere accordati, per accertate necessità,
406 permessi subordinati a speciali condizioni e cautele. Nei casi in cui sia stata vietata o limitata la sosta,
407 possono essere accordati permessi subordinati a speciali condizioni e cautele ai veicoli riservati a servizi di
408 polizia e a quelli utilizzati dagli esercenti la professione sanitaria, nell'espletamento delle proprie mansioni,
409 nonché dalle persone con limitata o impedita capacità motoria, muniti del contrassegno speciale.

410 5. Le caratteristiche, le modalità costruttive, la procedura di omologazione e i criteri di installazione e di
411 manutenzione dei dispositivi di controllo di durata della sosta sono stabiliti con decreto del Ministro delle
412 infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per i problemi delle aree urbane.

413 6. Le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate fuori della carreggiata e comunque in modo
414 che i veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del traffico.

415 7. I proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli enti proprietari della strada, sono
416 destinati alla installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al
417 loro miglioramento e le somme eventualmente eccedenti ad interventi per migliorare la mobilità urbana.

418 8. Qualora il comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione
419 ovvero disponga l'installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su
420 parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area
421 destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta.
422 Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell'articolo 3 «area pedonale» e «zona a traffico
423 limitato», nonché per quelle definite «A» dall'articolo 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
424 trasporti 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e in altre zone di
425 particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano
426 esigenze e condizioni particolari di traffico.

427 9. I comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a
428 traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute,
429 sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso di urgenza il provvedimento
430 potrà essere adottato con ordinanza del sindaco, ancorché di modifica o integrazione della deliberazione
431 della giunta. Analogamente i comuni provvedono a delimitare altre zone di rilevanza urbanistica nelle quali
432 sussistono esigenze particolari di traffico, di cui al secondo periodo del comma 8. I comuni possono
433 subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all'interno delle zone a traffico limitato, anche al
434 pagamento di una somma. Con direttiva emanata dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza
435 stradale entro un anno dall'entrata in vigore del presente codice, sono individuate le tipologie dei comuni che
436 possono avvalersi di tale facoltà, nonché le modalità di riscossione del pagamento e le categorie dei veicoli
437 esentati.

438 10. Le zone di cui ai commi 8 e 9 sono indicate mediante appositi segnali.

439 11. Nell'ambito delle zone di cui ai commi 8 e 9 e delle altre zone di particolare rilevanza urbanistica
440 nelle quali sussistono condizioni ed esigenze analoghe a quelle previste nei medesimi commi, i comuni
441 hanno facoltà di riservare, con ordinanza del sindaco, superfici o spazi di sosta per veicoli privati dei soli
442 residenti nella zona, a titolo gratuito od oneroso.

443 12. Per le città metropolitane le competenze della giunta e del sindaco previste dal presente articolo
444 sono esercitate rispettivamente dalla giunta metropolitana e dal sindaco metropolitano.

445 13. Chiunque non ottemperi ai provvedimenti di sospensione o divieto della circolazione, è soggetto alla
446 sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 68,25 a € 275,10.

447 14. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti o limitazioni previsti nel presente articolo, è soggetto alla
448 sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 33,60 a € 137,55. 15. Nei casi di sosta vietata,
449 in cui la violazione si prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata
450 per ogni periodo di ventiquattro ore, per il quale si protrae la violazione. Se si tratta di sosta limitata o
451 regolamentata, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da € 19,95 a € 81,90 e la
452 sanzione stessa è applicata per ogni periodo per il quale si protrae la violazione. **La violazione del divieto di
453 circolazione nelle corsie riservate ai mezzi pubblici di trasporto, nelle aree pedonali e nelle zone a traffico
454 limitato è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 68,25 a € 275,10.**

455 15. Nei casi di sosta vietata, in cui la violazione si prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione
456 amministrativa pecuniaria è applicata per ogni periodo di ventiquattro ore, per il quale si protrae la

457 violazione. Se si tratta di sosta limitata o regolamentata, la sanzione amministrativa è del pagamento di una
458 somma da € 19,95 a € 81,90 e la sanzione stessa è applicata per ogni periodo per il quale si protrae la
459 violazione.

460 **15-bis** Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano abusivamente, anche avvalendosi di altre
461 persone, ovvero determinano altri ad esercitare abusivamente l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine
462 sono puniti con la sanzione amministrativa di una somma da € 652 a € 2620. Se nell'attività sono impiegati
463 minori la somma è raddoppiata. Si applica, in ogni caso, la sanzione accessoria della confisca delle somme
464 percepite, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

466 **Articolo 8**

467 ***Circolazione nelle piccole isole***

468
469 1. Nelle piccole isole, dove si trovino comuni dichiarati di soggiorno o di cura, qualora la rete stradale
470 extraurbana non superi 50 km e le difficoltà ed i pericoli del traffico automobilistico siano particolarmente
471 intensi, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, può, con proprio
472 decreto, vietare che, nei mesi di più intenso movimento turistico, i veicoli appartenenti a persone non facenti
473 parte della popolazione stabile siano fatti affluire e circolare nell'isola. Con medesimo provvedimento
474 possono essere stabilite deroghe al divieto a favore di determinate categorie di veicoli e di utenti.

475 2. Chiunque viola gli obblighi, i divieti e le limitazioni previsti dal presente articolo è punito con la
476 sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 343,35 a € 1376,55.

478 **Articolo 9**

479 ***Competizioni sportive su strada***

480
481 1. Sulle strade ed aree pubbliche sono vietate le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle
482 atletiche, salvo autorizzazione. L'autorizzazione è rilasciata dal comune in cui devono avere luogo le gare
483 atletiche e ciclistiche e quelle con animali o con veicoli a trazione animale. Essa è rilasciata dalla regione e
484 dalle province autonome di Trento e di Bolzano per le gare atletiche, ciclistiche e per le gare con animali o
485 con veicoli a trazione animale che interessano più comuni. Per le gare con veicoli a motore l'autorizzazione
486 è rilasciata, sentite le federazioni nazionali sportive competenti e dandone tempestiva informazione
487 all'autorità di pubblica sicurezza: dalla regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per le
488 strade che costituiscono la rete di interesse nazionale; dalla regione per le strade regionali; dalle province
489 per le strade provinciali; dai comuni per le strade comunali. Nelle autorizzazioni sono precisate le
490 prescrizioni alle quali le gare sono subordinate.

491 2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 devono essere richieste dai promotori almeno quindici giorni
492 prima della manifestazione per quelle di competenza del sindaco e almeno trenta giorni prima per le altre e
493 possono essere concesse previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.

494 3. Per le autorizzazioni relative alle competizioni motoristiche i promotori devono richiedere il nulla osta
495 per la loro effettuazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, allegando il preventivo parere del
496 C.O.N.I. Per consentire la formulazione del programma delle competizioni da svolgere nel corso dell'anno,
497 qualora venga riconosciuto il carattere sportivo delle stesse e non si creino gravi limitazioni al servizio di
498 trasporto pubblico, nonché al traffico ordinario, i promotori devono avanzare le loro richieste entro il trentuno

499 dicembre dell'anno precedente. Il preventivo parere del C.O.N.I. non è richiesto per le manifestazioni di
500 regolarità a cui partecipano i veicoli di cui all'articolo 60, purché la velocità imposta sia per tutto il percorso
501 inferiore a 40 km/h e la manifestazione sia organizzata in conformità alle norme tecnico sportive della
502 federazione di competenza.

503 4. L'autorizzazione per l'effettuazione delle competizioni previste dal programma di cui al comma 3
504 deve essere richiesta, almeno trenta giorni prima della data fissata per la competizione, ed è subordinata al
505 rispetto delle norme tecnico-sportive e di sicurezza vigenti e all'esito favorevole del collaudo del percorso di
506 gara e delle attrezzature relative, effettuato da un tecnico dell'ente proprietario della strada, assistito dai
507 rappresentanti dei Ministeri dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti, unitamente ai rappresentanti degli
508 organi sportivi competenti e dei promotori. Tale collaudo può essere omesso quando, anziché di gare di
509 velocità, si tratti di gare di regolarità per le quali non sia ammessa una velocità media eccedente 50 km/h
510 sulle tratte da svolgersi sulle strade aperte al traffico e 80 km/h sulle tratte da svolgersi sulle strade chiuse al
511 traffico; il collaudo stesso è sempre necessario per le tratte in cui siano consentite velocità superiori ai detti
512 limiti.

513 5. Nei casi in cui, per motivate necessità, si debba inserire una competizione non prevista nel
514 programma, i promotori, prima di chiedere l'autorizzazione di cui al comma 4, devono richiedere al Ministero
515 delle infrastrutture e dei trasporti il nulla osta di cui al comma 3 almeno sessanta giorni prima della
516 competizione. L'autorità competente può concedere l'autorizzazione a spostare la data di effettuazione
517 indicata nel programma quando gli organi sportivi competenti lo richiedano per motivate necessità, dandone
518 comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

519 6. Per tutte le competizioni sportive su strada, l'autorizzazione è altresì subordinata alla stipula, da
520 parte dei promotori, di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile di cui all'art. 3 della legge 24
521 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni e integrazioni. L'assicurazione deve coprire altresì la
522 responsabilità dell'organizzazione degli altri obbligati per i danni comunque causati alle strade e alle relative
523 attrezzature. I limiti di garanzia sono previsti dalla normativa vigente.

524 6-bis. Quando la sicurezza della circolazione lo renda necessario, nel provvedimento di autorizzazione di
525 competizioni ciclistiche su strada, può essere imposta la scorta da parte di uno degli organi di cui all'articolo
526 12, comma 1, ovvero, in loro vece o in loro ausilio, di una scorta tecnica effettuata da persone munite di
527 apposita abilitazione. Qualora sia prescritta la scorta di polizia, l'organo adito può autorizzare gli
528 organizzatori ad avvalersi, in sua vece o in suo ausilio, della scorta tecnica effettuata a cura di personale
529 abilitato, fissandone le modalità ed imponendo le relative prescrizioni.

530 6-ter. Con disciplinare tecnico, approvato con provvedimento dirigenziale del Ministero delle infrastrutture
531 e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'interno, sono stabiliti i requisiti e le modalità di abilitazione
532 delle persone autorizzate ad eseguire la scorta tecnica ai sensi del comma 6-bis, i dispositivi e le
533 caratteristiche dei veicoli adibiti al servizio di scorta nonché le relative modalità di svolgimento. L'abilitazione
534 è rilasciata dal Ministero dell'interno.

535 6-quater. Per le competizioni ciclistiche o podistiche, ovvero con altri veicoli non a motore o con
536 pattini, che si svolgono all'interno del territorio comunale, o di comuni limitrofi, tra i quali vi sia preventivo
537 accordo, la scorta può essere effettuata dalla polizia municipale coadiuvata, se necessario, da scorta
538 tecnica con personale abilitato ai sensi del comma 6-ter.

539 7. Al termine di ogni competizione il commissario del governo comunica tempestivamente al Ministero
540 delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini della predisposizione del programma per l'anno successivo, le

541 risultanze della competizione precisando le eventuali inadempienze rispetto alla autorizzazione e l'eventuale
542 verificarsi di inconvenienti o incidenti.

543 7-bis. Salvo che, per particolari esigenze connesse all'andamento plano-altimetrico del percorso, ovvero al
544 numero dei partecipanti, sia necessaria la chiusura della strada, la validità dell'autorizzazione è subor-
545 dinata, ove necessario, all'esistenza di un provvedimento di sospensione temporanea della circolazione in
546 occasione del transito dei partecipanti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, ovvero, se trattasi di centro abitato,
547 dell'articolo 7, comma 1.

548 8. Fuori dei casi previsti dal comma 8-bis, chiunque organizza una competizione sportiva indicata nel
549 presente articolo senza esserne autorizzato nei modi previsti è soggetto alla sanzione amministrativa del
550 pagamento di una somma da euro centotrentuno ad euro cinquecentoventiquattro, se si tratta di compe-
551 tizione sportiva atletica, ciclistica o con animali, ovvero di una somma da euro seicentocinquantacinque ad
552 euro duemilaseicentoventitre, se si tratta di competizione sportiva con veicoli a motore. In ogni caso
553 l'autorità amministrativa dispone l'immediato divieto di effettuare la competizione, secondo le norme di cui al
554 capo I, sezione II, del titolo VI.

555 9. Chiunque non ottemperi agli obblighi, divieti o limitazioni a cui il presente articolo subordina
556 l'effettuazione di una competizione sportiva, e risultanti dalla relativa autorizzazione, è soggetto alla
557 sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 68,25 a € 275,10, se si tratta di competizione
558 sportiva atletica, ciclistica o con animali, ovvero di una somma da € 137,55 a € 550,20, se si tratta di
559 competizione sportiva con veicoli a motore.

560

561

Articolo 9-bis

Organizzazione di competizioni non autorizzate in velocità con veicoli a motore e partecipazione alle 563 gare

564

565 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza, promuove, dirige o comunque
566 agevola una competizione sportiva in velocità con veicoli a motore senza esserne autorizzato ai sensi
567 dell'art. 9 è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da € 25000 a € 100000. La stessa pena
568 si applica a chiunque prende parte alla competizione non autorizzata.

569 2. Se dallo svolgimento della competizione deriva, comunque, la morte di una o più persone, si applica
570 la pena della reclusione da sei a dodici anni; se ne deriva una lesione personale la pena è della reclusione
571 da tre a sei anni.

572 3. Le pene indicate ai commi 1 e 2 sono aumentate fino ad un anno se le manifestazioni sono
573 organizzate a fine di lucro o al fine di consentire scommesse clandestine, ovvero se alla competizione
574 partecipano minori di anni diciotto.

575 4. Chiunque effettua scommesse sulle gare di cui al comma 1 è punito con la reclusione da tre mesi ad
576 un anno e con la multa da € 5000 a € 25000.

577 5. Nei confronti di coloro che hanno preso parte alla competizione, all'accertamento del reato
578 consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre anni ai sensi
579 del capo II, sezione II, del titolo VI. La patente è sempre revocata se dallo svolgimento della competizione
580 sono derivate lesioni personali gravi o gravissime o la morte di una o più persone. Con la sentenza di
581 condanna è sempre disposta la confisca dei veicoli dei partecipanti, salvo che appartengano a persona
582 estranea al reato, e che questa non li abbia affidati a questo scopo.

583 6. In ogni caso l'autorità amministrativa dispone l'immediato divieto di effettuare la competizione,
584 secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

585

586

Art. 9-ter

587

Divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore

588

589 1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 9-bis, chiunque gareggia in velocità con veicoli a motore è punito
590 con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da € 5000 a € 20000.

591

592 2. Se dallo svolgimento della competizione deriva, comunque, la morte di una o più persone, si applica
593 la pena della reclusione da sei a dieci anni; se ne deriva una lesione personale la pena è della reclusione da
594 due a cinque anni.

594

595 3. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
596 patente da uno a tre anni ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. La patente è sempre revocata se dallo
597 svolgimento della competizione sono derivate lesioni personali gravi o gravissime o la morte di una o più
598 persone. Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca dei veicoli dei partecipanti, salvo che
599 appartengano a persona estranea al reato e che questa non li abbia affidati a questo scopo.

599

600

Articolo 10

601

Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità

602

603 1. È eccezionale il veicolo che nella propria configurazione di marca superi, per specifiche esigenze
604 funzionali, i limiti di sagoma o massa stabiliti negli articoli 61 e 62.

605

606 2. È considerato trasporto in condizioni di eccezionalità:
607 a) il trasporto di una o più cose indivisibili che, per le loro dimensioni, determinano eccedenza rispetto ai
608 limiti di sagoma stabiliti dall'art. 61, ma sempre nel rispetto dei limiti di massa stabiliti nell'art. 62; insieme
609 con le cose indivisibili possono essere trasportate anche altre cose non eccedenti per dimensioni i limiti
610 dell'art. 61, sempreché non vengano superati i limiti di massa stabiliti dall'art. 62;

610

611 b) il trasporto, che ecceda congiuntamente i limiti fissati dagli articoli 61 e 62, di blocchi di pietra naturale, di
612 elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia, di prodotti siderurgici
613 coils e laminati grezzi, seguito con veicoli eccezionali, può essere effettuato integrando il carico con gli
614 stessi generi merceologici autorizzati, e comunque in numero non superiore a sei unità, fino al
615 completamento della massa eccezionale complessiva posseduta dall'autoveicolo o dal complesso di veicoli;
616 qualora vengano superati i limiti di cui all'articolo 62, ma nel rispetto dell'articolo 61, il carico può essere
617 completato, con generi della stessa natura merceologica, per occupare l'intera superficie utile del piano di
618 carico del veicolo o del complesso di veicoli, nell'osservanza dell'articolo 164 e della massa eccezionale a
619 disposizione, fatta eccezione per gli elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali
620 complesse per l'edilizia per i quali ricorre sempre il limite delle sei unità. In entrambi i casi la predetta massa
621 complessiva non potrà essere superiore a 38 tonnellate se autoveicoli isolati a tre assi, a 48 tonnellate se
622 autoveicoli isolati a quattro assi, a 86 tonnellate se complessi di veicoli a sei assi, a 108 tonnellate se
623 complessi di veicoli ad otto assi. I richiamati limiti di massa possono essere superati nel solo caso in cui
venga trasportato un unico pezzo indivisibile.

624 2-bis. Ove i veicoli di cui al comma 2, lettera b), per l'effettuazione delle attività ivi previste, compiano
625 percorsi ripetitivi con sagome di carico sempre simili, l'autorizzazione alla circolazione è concessa dall'ente
626 proprietario previo pagamento di un indennizzo forfettario pari a 1,5, 2 e 3 volte gli importi rispettivamente
627 dovuti per i medesimi veicoli isolati a tre e quattro assi e le combinazioni a sei o più assi, da corrispondere
628 contestualmente alla tassa di possesso e per la stessa durata. L'autorizzazione per la percorrenza di strade
629 di tipo «A» è comunque subordinata al pagamento delle tariffe prescritte dalle società autostradali. I proventi
630 dei citati indennizzi affluiscono in un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello
631 Stato e sono assegnati agli enti proprietari delle strade in analogia a quanto previsto dall'articolo 34 per i
632 veicoli classificati mezzi d'opera. Ai veicoli ed ai trasporti di cui sopra sono altresì applicabili le sanzioni di
633 cui al comma 5 dell'articolo 34, aumentate di due volte, e ai commi 21 e 22 del presente articolo.

634 3. È considerato trasporto in condizioni di eccezionalità anche quello effettuato con veicoli:
635 a) il cui carico indivisibile sporge posteriormente oltre la sagoma del veicolo di più di 3/10 della lunghezza
636 del veicolo stesso;
637 b) che, pur avendo un carico indivisibile sporgente posteriormente meno di 3/10, hanno lunghezza,
638 compreso il carico, superiore alla sagoma limite in lunghezza propria di ciascuna categoria di veicoli;
639 c) il cui carico indivisibile sporge anteriormente oltre la sagoma del veicolo;
640 d) isolati o costituenti autotreno, ovvero autoarticolati, purché il carico non sporga anteriormente dal
641 semirimorchio, caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature risultanti dalle rispettive carte di
642 circolazione, destinati esclusivamente al trasporto di veicoli che eccedono i limiti previsti dall'articolo 61;
643 e) isolati o costituenti autotreni, ovvero autoarticolati dotati di blocchi d'angolo di tipo normalizzato allorché
644 trasportino esclusivamente contenitori o casse mobili di tipo unificato, per cui vengono superate le
645 dimensioni o le masse stabilite rispettivamente dall'articolo 61 e dall'articolo 62;
646 f) mezzi d'opera definiti all'articolo 54, comma 1, lettera n), quando eccedono i limiti di massa stabiliti
647 dall'articolo 62;
648 g) con carrozzeria ad altezza variabile che effettuano trasporti di animali vivi;
649 g-bis) che trasportano balle o rotoli di paglia e fieno;
650 g-ter) isolati o complessi di veicoli, adibiti al trasporto di macchine operatrici e di macchine agricole.

651 4. Si intendono per cose indivisibili, ai fini delle presenti norme, quelle per le quali la riduzione delle
652 dimensioni o delle masse, entro i limiti degli articoli 61 o 62, può recare danni o compromettere la
653 funzionalità delle cose ovvero pregiudicare la sicurezza del trasporto.

654 5. I veicoli eccezionali possono essere utilizzati solo dalle aziende che esercitano ai sensi di legge
655 l'attività del trasporto eccezionale ovvero in uso proprio per necessità inerenti l'attività aziendale;
656 l'immatricolazione degli stessi veicoli potrà avvenire solo a nome e nella disponibilità delle predette aziende.

657 6. I trasporti ed i veicoli eccezionali sono soggetti a specifica autorizzazione alla circolazione, rilasciata
658 dall'ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari e dalle regioni per la
659 rimanente rete viaria, salvo quanto stabilito al comma 2, lettera b). Non sono soggetti ad autorizzazione i
660 veicoli:

661 a) di cui al comma 3, lettera d), quando, ancorché per effetto del carico, non eccedano in altezza 4,20 m e
662 non eccedano in lunghezza di oltre il 12%, con i limiti stabiliti dall'articolo 61; tale eccedenza può essere
663 anteriore e posteriore, oppure soltanto posteriore, per i veicoli isolati o costituenti autotreno, e soltanto
664 posteriore per gli autoarticolati, a condizione che chi esegue il trasporto verifichi che nel percorso siano

665 comprese esclusivamente strade o tratti di strada aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 167, comma 4
666);
667 b) di cui al comma 3, lettera g), lettera g-bis) e lettera g-ter), quando non eccedano l'altezza di 4,30 m con il
668 carico e le altre dimensioni stabilite dall'articolo 61 o le masse stabilite dall'articolo 62, a condizione che chi
669 esegue il trasporto verifichi che nel percorso siano comprese esclusivamente strade o tratti di strada aventi
670 le caratteristiche indicate nell'articolo 167, comma 4; b-bis) di cui al comma 3, lettera e), quando, ancorché
671 per effetto del carico, non eccedano l'altezza di 4,30 m. e non eccedano in lunghezza di oltre il 12 per cento
672 i limiti stabiliti dall'articolo 61, a condizione che siano rispettati gli altri limiti stabiliti dagli articoli 61 e 62 e che
673 chi esegue il trasporto verifichi che nel percorso siano compresi esclusivamente strade o tratti di strada
674 aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 167, comma 4.

675 7. I veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera n), classificati mezzi d'opera e che eccedono i limiti di
676 massa stabiliti nell'articolo 62, non sono soggetti ad autorizzazione alla circolazione a condizione che:
677 a) non superino i limiti di massa indicati nel comma 8 e comunque i limiti dimensionali dell'art. 61;
678 b) circolino nelle strade o in tratti di strade che nell'archivio di cui all'art. 226 risultino transitabili per detti
679 mezzi, fermo restando quanto stabilito dal comma 4 dello stesso art. 226;
680 c) da parte di chi esegue il trasporto sia verificato che lungo il percorso non esistano limitazioni di massa
681 totale a pieno carico o per asse segnalate dai prescritti cartelli;
682 d) per essi sia stato corrisposto l'indennizzo di usura di cui all'art. 34. Qualora non siano rispettate le
683 condizioni di cui alle lettere a), b) e c) i suddetti mezzi devono richiedere l'apposita autorizzazione prevista
684 per tutti gli altri trasporti eccezionali.

685 8. La massa massima complessiva a pieno carico dei mezzi d'opera, purché l'asse più caricato non
686 superi le 13 t, non può eccedere:
687 a) veicoli a motore isolati: 1. due assi: 20t; 2. tre assi: 33 t; 3. quattro o più assi, con due assi anteriori
688 direzionali: 40 t;
689 b) complessi di veicoli: 1. quattro assi: 44 t; 2. cinque o più assi: 56 t; 3. cinque o più assi, per il trasporto di
690 calcestruzzo in betoniera: 54 t.

691 9. L'autorizzazione è rilasciata o volta per volta o per più transiti o per determinati periodi di tempo nei
692 limiti della massa massima tecnicamente ammissibile. Nel provvedimento di autorizzazione possono essere
693 imposti percorsi prestabiliti ed un servizio di scorta della polizia stradale o tecnica, secondo le modalità e nei
694 casi stabiliti dal regolamento. Qualora sia prevista la scorta della polizia stradale, questa, ove le condizioni di
695 traffico e la sicurezza stradale lo consentano, può autorizzare l'impresa ad avvalersi, in sua vece, della
696 scorta tecnica, secondo le modalità stabilite nel regolamento.

697 10. L'autorizzazione può essere data solo quando sia compatibile con la conservazione delle
698 sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione. In essa sono
699 indicate le prescrizioni nei riguardi della sicurezza stradale. Se il trasporto eccezionale è causa di maggiore
700 usura della strada in relazione al tipo di veicolo, alla distribuzione del carico sugli assi e al periodo di tempo
701 o al numero dei transiti per i quali è richiesta l'autorizzazione, deve altresì essere determinato l'ammontare
702 dell'indennizzo, dovuto all'ente proprietario della strada, con le modalità previste dal comma 17.
703 L'autorizzazione è comunque subordinata al pagamento delle spese relative agli eventuali accertamenti
704 tecnici preventivi e alla organizzazione del traffico eventualmente necessaria per l'effettuazione del trasporto
705 nonché alle opere di rafforzamento necessarie. Ai limiti dimensionali stabiliti dall'autorizzazione non
706 concorrono le eventuali eccedenze derivanti dagli organi di fissaggio ed ancoraggio del carico.

707 11. L'autorizzazione alla circolazione non è prescritta per i veicoli eccezionali di cui al comma 1 quando
708 circolano senza superare nessuno dei limiti stabiliti dagli articoli 61 e 62 e quando garantiscono il rispetto
709 della iscrizione nella fascia di ingombro prevista dal regolamento.

710 12. Non costituisce trasporto eccezionale, e pertanto non è soggetto alla relativa autorizzazione, il traino
711 di veicoli in avaria non eccedenti i limiti dimensionali e di massa stabiliti dagli articoli 61 o 62, quando tale
712 traino sia effettuato con veicoli rispondenti alle caratteristiche costruttive e funzionali indicate nel
713 regolamento e sia limitato al solo itinerario necessario a raggiungere la più vicina officina.

714 13. Non costituisce altresì trasporto eccezionale l'autoarticolato il cui semirimorchio è allestito con
715 gruppo frigorifero autorizzato, sporgente anteriormente a sbalzo, a condizione che il complesso non ecceda
716 le dimensioni stabilite dall'art. 61.

717 14. I veicoli per il trasporto di persone che per specificate e giustificate esigenze funzionali superino le
718 dimensioni o le masse stabilite dagli articoli 61 o 62 sono compresi tra i veicoli di cui al comma 1. I predetti
719 veicoli, qualora utilizzino i sistemi di propulsione ad alimentazione elettrica, sono esenti dal titolo
720 autorizzativo allorché presentano un'eccedenza in lunghezza rispetto all'art. 61 dovuta all'asta di presa di
721 corrente in posizione di riposo. L'immatricolazione, ove ricorra, e l'autorizzazione all'impiego potranno
722 avvenire solo a nome e nella disponibilità di imprese autorizzate ad effettuare il trasporto di persone.

723 15. L'autorizzazione non può essere accordata per i motoveicoli ed è comunque vincolata ai limiti di
724 massa e alle prescrizioni di esercizio indicate nella carta di circolazione prevista dall'art. 93.

725 16. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli eccezionali e di
726 quelli adibiti al trasporto eccezionale, nonché dei mezzi d'opera.

727 17. Nel regolamento sono stabilite le modalità per il rilascio delle autorizzazioni per l'esecuzione dei
728 trasporti eccezionali, ivi comprese le eventuali tolleranze, l'ammontare dell'indennizzo nel caso di trasporto
729 eccezionale per massa, e i criteri per la imposizione della scorta tecnica o della scorta della polizia della
730 strada. Nelle autorizzazioni periodiche rilasciate per i veicoli adibiti al trasporto di carri ferroviari vige
731 l'esonero dall'obbligo della scorta.

732 18. Chiunque, senza avere ottenuto l'autorizzazione, ovvero violando anche una sola delle condizioni
733 stabilite nell'autorizzazione relativamente ai percorsi prestabiliti, fatta esclusione di brevi tratte non
734 prevedibili e funzionali alla consegna delle merci, su o tra percorsi già autorizzati, ai periodi temporali,
735 all'obbligo di scorta della Polizia stradale o tecnica, nonché superando anche uno solo dei limiti massimi
736 dimensionali o di massa indicati nell'autorizzazione medesima, esegua uno dei trasporti eccezionali di cui ai
737 commi 2, 3 o 7, ovvero circoli con uno dei veicoli eccezionali di cui al comma 1, è soggetto alla sanzione
738 amministrativa del pagamento di una somma da € 631,05 a € 2548,35.

739 19. Chiunque esegua trasporti eccezionali o in condizioni di eccezionalità, ovvero circoli con un veicolo
740 eccezionale senza osservare le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione è soggetto alla sanzione
741 amministrativa del pagamento di una somma da € 127,05 a € 509,25. Alla stessa sanzione è soggetto
742 chiunque esegua trasporti eccezionali o in condizioni di eccezionalità ovvero circoli con un veicolo
743 eccezionale, senza rispettare tutte le prescrizioni non comprese fra quelle indicate al comma 18, ad
744 esclusione dei casi in difetto, ancorché maggiori delle tolleranze ammesse e/o con numero inferiore degli
745 elementi del carico autorizzato.

746 20. Chiunque, avendola ottenuta, circoli senza avere con sé l'autorizzazione è soggetto alla sanzione
747 amministrativa del pagamento di una somma da € 33,60 a € 137,55. Il viaggio potrà proseguire solo dopo
748 l'esibizione dell'autorizzazione; questa non sana l'obbligo di corrispondere la somma dovuta.

749 21. Chiunque adibisce mezzi d'opera al trasporto di cose diverse da quelle previste nell'art. 54, comma
750 1, lettera n), salvo che ciò sia espressamente consentito, comunque entro i limiti di cui all'articolo 62, nelle
751 rispettive licenze ed autorizzazioni al trasporto di cose, è soggetto alla sanzione amministrativa del
752 pagamento di una somma da € 343,35 a € 1376,55, e alla sanzione amministrativa accessoria della
753 sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi. La carta di circolazione è ritirata immediatamente
754 da chi accerta la violazione e trasmessa, senza ritardo, all'ufficio provinciale del D.T.T. che adotterà il
755 provvedimento di sospensione. Alla terza violazione, accertata in un periodo di cinque anni, è disposta la
756 revoca, sulla carta di circolazione, della qualifica di mezzo d'opera.

757 22. Chiunque transita con un mezzo d'opera in eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell'art. 62 sulle
758 strade e sulle autostrade non percorribili ai sensi del presente articolo è soggetto alla sanzione
759 amministrativa del pagamento di una somma da € 343,35 a € 1376,55.

760 23. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 18, 19, 21 e 22 si applicano sia al
761 proprietario del veicolo sia al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo, ad
762 esclusione di quelle relative a violazioni di norme di cui al Titolo V che restano a carico del solo conducente
763 del veicolo.

764 24. Dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 18, 21 e 22 consegue la sanzione
765 amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida del conducente per un periodo da
766 quindici a trenta giorni, nonché la sospensione della carta di circolazione del veicolo da uno a due mesi,
767 secondo le norme di cui al Capo I, sezione II, del Titolo VI. Nel caso di cui al comma 18, ove la violazione
768 consista nel superamento dei limiti di massa previsti dall'articolo 62, ovvero dei limiti di massa indicati
769 nell'autorizzazione al trasporto eccezionale, non si procede all'applicazione di sanzioni, se la massa
770 complessiva a pieno carico non risulta superiore di oltre il 5 per cento ai limiti previsti dall'articolo 62, comma
771 4. Nel caso di cui al comma 18, ove la violazione consista nel superamento dei limiti di sagoma previsti
772 dall'articolo 61, ovvero dei limiti indicati nell'autorizzazione al trasporto eccezionale, non si procede
773 all'applicazione di sanzioni se le dimensioni del carico non risultano superiori di oltre il 2 per cento, tranne
774 nel caso in cui il superamento delle dimensioni comporti la prescrizione dell'obbligo della scorta.

775 25. Nelle ipotesi di violazione dei commi 18, 21 e 22, l'agente accertatore intima al conducente di non
776 proseguire il viaggio, fino a che non si sia munito dell'autorizzazione, ovvero non abbia ottemperato alle
777 norme ed alle cautele stabilite nell'autorizzazione. Il veicolo deve essere condotto in un luogo indicato dal
778 proprietario dello stesso, al fine di ottemperare al fermo amministrativo; durante la sosta la responsabilità del
779 veicolo e il relativo trasporto rimangono a carico del proprietario. Di quanto sopra è fatta menzione nel
780 verbale di contestazione. Se le disposizioni come sopra impartite non sono osservate, si applica la sanzione
781 amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi.

782 25-bis. Nelle ipotesi di violazione del comma 19 il veicolo non può proseguire il viaggio se il conducente non
783 abbia provveduto a sistemare il carico o il veicolo ovvero non abbia adempiuto alle prescrizioni omesse.
784 L'agente accertatore procede al ritiro immediato della carta di circolazione, provvedendo con tutte le cautele
785 che il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sistemazione del carico; del ritiro è fatta menzione nel
786 verbale di contestazione della violazione. Durante la sosta la responsabilità del veicolo e del relativo carico
787 rimane del conducente. I documenti sono restituiti all'avente diritto, allorché il carico o il veicolo siano stati
788 sistemati, ovvero quando sia stata adempiuta la prescrizione omessa.

789 25-ter. Il personale abilitato che nel corso di una scorta tecnica non rispetta le prescrizioni o le modalità di
790 svolgimento previste dal regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma

791 da € 270,90 a € 1083,60. Ove in un periodo di due anni il medesimo soggetto sia incorso per almeno due
792 volte in una delle violazioni di cui al presente comma, all'ultima violazione consegue la sanzione
793 amministrativa accessoria della sospensione dell'abilitazione da uno a tre mesi, ai sensi della sezione II del
794 capo I del titolo VI.

795 25-quater. Oltre alle sanzioni previste nei commi precedenti non è data facoltà di applicare ulteriori
796 sanzioni di carattere amministrativo da parte degli enti di cui al comma 6.

797 26. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle macchine agricole eccezionali e alle
798 macchine operatrici eccezionali.

799

800

Articolo 11

801

Servizi di polizia stradale

802

803 1. Costituiscono servizi di polizia stradale:

804 a) la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale;

805 b) la rilevazione degli incidenti stradali;

806 c) la predisposizione e l'esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico;

807 d) la scorta per la sicurezza della circolazione;

808 e) la tutela e il controllo sull'uso della strada.

809 2. Gli organi di polizia stradale concorrono, altresì, alle operazioni di soccorso automobilistico e
810 stradale in genere. Possono, inoltre, collaborare all'effettuazione di rilevazioni per studi sul traffico.

811 3. Ai servizi di polizia stradale provvede il Ministero dell'interno, salve le attribuzioni dei comuni per
812 quanto concerne i centri abitati. Al Ministero dell'interno compete, altresì, il coordinamento dei servizi di
813 polizia stradale da chiunque espletati.

814 4. Gli interessati possono chiedere agli organi di polizia di cui all'art. 12 le informazioni acquisite
815 relativamente alle modalità dell'incidente, alla residenza ed al domicilio delle parti, alla copertura
816 assicurativa dei veicoli e ai dati di individuazione di questi ultimi.

817

818

Articolo 12

819

Espletamento dei servizi di polizia stradale

820

821 1. L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal presente codice spetta:

822 a) in via principale alla specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato;

823 b) alla Polizia di Stato;

824 c) all'Arma dei carabinieri;

825 d) al Corpo della guardia di finanza;

826 **d-bis) ai Corpi e ai servizi di Polizia Provinciale, nell'ambito del territorio di competenza;**

827 e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell'ambito del territorio di competenza;

828 f) ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di polizia stradale.

829 **f-bis) al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato, in relazione ai compiti d'istituto.**

830 2. L'espletamento dei servizi di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) e b), spetta anche ai rimanenti
831 ufficiali e agenti di polizia giudiziaria indicati nell'art. 57, commi 1 e 2, del codice di procedura penale.

832 3. La prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e la tutela e il
833 controllo sull'uso delle strade possono, inoltre, essere effettuati, previo superamento di un esame di
834 qualificazione secondo quanto stabilito dal regolamento di esecuzione:

835 a) dal personale dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, dell'Amministrazione
836 centrale e periferica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della motorizzazione civile e dei trasporti
837 in concessione appartenente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dal personale dell'A.N.A.S.;

838 b) dal personale degli uffici competenti in materia di viabilità delle regioni, delle province e dei comuni,
839 limitatamente alle violazioni commesse sulle strade di proprietà degli enti da cui dipendono;

840 c) dai dipendenti dello Stato, delle province e dei comuni aventi la qualifica o le funzioni di cantoniere,
841 limitatamente alle violazioni commesse sulle strade o sui tratti di strade affidate alla loro sorveglianza;

842 d) dal personale delle Ferrovie dello Stato e delle ferrovie e tranvie in concessione, che espletano mansioni
843 ispettive o di vigilanza, nell'esercizio delle proprie funzioni e limitatamente alle violazioni commesse
844 nell'ambito dei passaggi a livello dell'amministrazione di appartenenza;

845 e) dal personale delle circoscrizioni aeroportuali dipendenti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
846 nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma 7;

847 f) dai militari del Corpo delle capitanerie di porto, dipendenti dal Ministero della marina mercantile,
848 nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma 7.

849 **3-bis** I servizi di scorta per la sicurezza della circolazione, nonché i conseguenti servizi diretti a regolare il
850 traffico, di cui all'articolo 11, comma 1, lettere c) e d), possono inoltre essere effettuati da personale abilitato
851 a svolgere scorte tecniche ai veicoli eccezionali e ai trasporti in condizione di eccezionalità, limitatamente ai
852 percorsi autorizzati con il rispetto delle prescrizioni imposte dagli enti proprietari delle strade nei
853 provvedimenti di autorizzazione o di quelle richieste dagli altri organi di polizia stradale di cui al comma 1

854 4. La scorta e l'attuazione dei servizi diretti ad assicurare la marcia delle colonne militari spetta, inoltre,
855 agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate, appositamente qualificati con specifico
856 attestato rilasciato dall'autorità militare competente.

857 5. I soggetti indicati nel presente articolo, **eccetto quelli di cui al comma 3-bis**, quando non siano in
858 uniforme, per espletare i propri compiti di polizia stradale devono fare uso di apposito segnale distintivo,
859 conforme al modello stabilito nel regolamento.

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

TITOLO II **DELLA COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE**

Capo I: **COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE ED AREE PUBBLICHE**

Articolo 13

Norme per la costruzione e la gestione delle strade

871 1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il
872 Consiglio nazionale delle ricerche, emana entro un anno dalla entrata in vigore del presente codice, sulla
873 base della classificazione di cui all'art. 2, le norme funzionali e geometriche per la costruzione, il controllo e il